

N. 99/2025 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il giudice delegato dott.ssa Giulia Zoncheddu,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA EX ART. 70 CCII

nei confronti di

Pezzotti Cristina, nata a Crema il 11.03.1968 (C.F.: PZZCST68C51D142Z), e Gatti Giuseppe, nato ad Offanengo (CR) il 28.04.1966 (C.F.: GTTGPP66D28G004H), entrambi residenti in Ricengo (CR), Via Cav. Uff. Ghisetti Giavarina n. 23, rappresentati e difesi dagli avvocati Edoarda Benelli e Bernadette Vavassori del Foro di Cremona

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 28.11.2025 il gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Elisa Boschioli, depositava il ricorso formulato dai sig.ri Pezzotti e Gatti ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex artt. 66, 67 e 68 CCII e la relazione particolareggiata da lei redatta.

Nel ricorso e nell'allegata relazione veniva descritta la situazione debitoria dei sig.ri Gatti-Pezzotti, per un'esposizione pari ad € 283.791,42, a fronte di una situazione patrimoniale e reddituale così composita:

- la sig.ra Pezzotti è proprietaria di un immobile (costituito da due appartamenti, dove risiedono in uno la ricorrente unitamente al proprio marito e nell'altro i genitori anziani della donna) e di due box e percepisce una pensione di invalidità di ammontare annuale pari ad € 9.745,92;
- il sig. Gatti è proprietario di un'autovettura del valore di circa € 4.500,00 e percepisce una pensione di vecchiaia dell'importo annuale di € 15.597,96 circa;
- i coniugi risultano titolari di un conto corrente, un conto Postepay e un libretto postale con saldo rispettivamente pari ad € 84,36, € 87,05 ed € 9,23.

I signori Pezzotti-Gatti indicavano come cause del proprio stato di sovraindebitamento:

- le obbligazioni connesse alla fine del precedente matrimonio della sig.ra Pezzotti;
- la contrazione di mutui e prestiti personali per far fronte alle esigenze di liquidità della coppia;
- una posizione pendente con l'Agenzia delle entrate per mancata comunicazione di chiusura di una società che la sig.ra Pezzotti aveva costituito con la sorella per gestire un'edicola;



- le ingenti spese legate alla salute degli anziani genitori della sig.ra Pezzotti;
- le difficoltà finanziarie, esitate poi nella dichiarazione di fallimento, della società MI.ME.CA S.r.l., di cui il sig. Gatti era dipendente;
- la perdita del lavoro presso la società CHROMAVIS S.p.A. da parte della sig.ra Pezzotti;
- la precaria salute psico-fisica della sig.ra Pezzotti - affetta da un disturbo bipolare e borderline di personalità che la porta a vivere episodi depressivi con tentativi di atti auto-lesivi, e per tale motivo riconosciuta invalida all'80% - che non le consente di svolgere alcuna attività lavorativa;
- i gravi danni al tetto riportati dall'immobile di cui è proprietaria la sig.ra Pezzotti a seguito della grandinata del 2023.

Il piano di ristrutturazione, del quale i ricorrenti chiedevano l'omologa, prevedeva, in particolare, le seguenti condizioni:

- integrale soddisfazione dei crediti in prededuzione (spese sostenute dalla creditrice procedente con riferimento ad un'esecuzione immobiliare pendente avente ad oggetto l'immobile di proprietà della sig.ra Pezzotti e saldo delle competenze dell'OCC per la presente procedura);
- soddisfazione del creditore privilegiato (Unicredit S.p.A., credito portato da un contratto di mutuo ipotecario) tramite la vendita al prezzo di mercato di una porzione dell'abitazione (appartamento al primo piano) e dei due box di proprietà della sig.ra Pezzotti per un importo stimato di € 150.000,00 (nell'appartamento sito al piano sottostante dell'immobile di proprietà della sig.ra Pezzotti abitano gli anziani genitori della stessa, di talché i ricorrenti propongono di vendere l'appartamento al primo piano, dopo aver effettuato la divisione del compendio immobiliare);
- parziale pagamento (nella percentuale del 20% circa), dei debiti chirografari, costituiti da finanziamenti/prestiti concessi ai ricorrenti da Banca IFIS, SignorPrestito e Cherry Bank S.p.A. e dal credito vantato da Dental Days S.r.l. a titolo di cure dentistiche ed odontoiatriche prestate alla sig.ra Pezzotti, tramite accantonamento della quota mensile di € 320,00, pari ad un quarto della pensione percepita dal sig. Gatti, per la durata di quattro anni.

I ricorrenti chiedevano la sospensione della procedura esecutiva immobiliare avanti al Tribunale di Cremona relativa all'immobile di proprietà della sig.ra Pezzotti, oltreché di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento.

Con provvedimento del 3.12.2025, il giudice delegato – ritenendo il ricorso completo dal punto di vista documentale ed ammissibile – onerava il gestore avv. Boschioli delle comunicazioni prescritte dalla legge e disponeva la sospensione di tutte le procedure di esecuzione forzata pendenti nei confronti dei ricorrenti, nonché il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari nei confronti del loro patrimonio sino alla conclusione del procedimento.



A seguito dell'istanza, formulata dai debitori in data 23.12.2025, veniva disposta dallo scrivente Giudice – ad integrazione del predetto decreto – la sospensione dell'esecuzione del contratto di finanziamento in essere tra il signor Gatti e la società Prexta S.p.A., e la conseguente interruzione del prelievo del quinto della pensione percepita dal ricorrente.

Il gestore depositava poi gli adempimenti svolti in esecuzione del decreto e le osservazioni, ricevute da parte del creditore Prexta S.p.A. nei termini.

In particolare, Prexta S.p.A. contestava il piano di ristrutturazione e chiedeva di non disporre l'omologazione per i seguenti motivi:

- la ricostruzione offerta dai ricorrenti era generica e non pertinente, oltreché priva di documentazione a supporto delle circostanze dedotte nel ricorso;
- una durata più lunga, rispetto a quella quadriennale prevista nel piano, poteva consentire una maggiore soddisfazione dei creditori chirografari;
- il comportamento dei debitori, che nella tesi del creditore avevano assunto obbligazioni sproporzionate rispetto alla capacità reddituale e che avevano violato l'obbligo di fornire informazioni veritiere e complete nell'accesso al credito, era connotato da grave negligenza e rendeva i ricorrenti non meritevoli;
- il credito vantato da Prexta S.p.A. (e non da Signor Prestito S.p.A., che svolge unicamente l'attività di intermediario in qualità di agente) nei confronti dei ricorrenti doveva essere rettificato nella misura di € 15.539,86.

I ricorrenti, a seguito delle contestazioni del creditore come sopra riportate, hanno modificato leggermente il piano nei seguenti termini:

- rettifica del calcolo del credito così come precisato da Prexta S.p.A.;
- aumento dell'importo mensile messo a disposizione dal sig. Gatti da € 320,00 ad € 350,00.

Gli stessi hanno peraltro specificato, in replica alle osservazioni depositate dal creditore, che una maggiore durata del piano implicherebbe la messa a disposizione di una rata minore ed hanno precisato che le vicissitudini familiari, lavorative e le problematiche di salute della ricorrente hanno determinato la loro situazione di sovraindebitamento, che non può invece essere ricondotta ad un addebito di malafede o colpa grave.

Da ultimo, il gestore avv. Boschioli ha depositato in data 20.1.2026 parere favorevole rispetto all'omologa del piano così come da ultimo predisposto a seguito della contestazione del creditore Prexta S.p.A. e delle contro-osservazioni dei ricorrenti.

Premessa la competenza territoriale di questo Tribunale ed accertata la situazione di sovraindebitamento che colpisce gli odierni ricorrenti (stante la complessiva capacità reddituale del nucleo in rapporto alle



spese di sostentamento ed alla complessiva massa debitoria accertata), la domanda di omologazione del piano del consumatore merita accoglimento.

In primo luogo, nel merito è possibile affermare che:

i) la proposta rispetta le cause legittime di prelazione dato che, oltre a riconoscere l'integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e di quelli con privilegio, prevede una soddisfazione inferiore e paritaria (20,78%) per i creditori chirografari;

ii) l'art. 67, comma 3, CCI, espressamente dispone che *“la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione”* e dunque anche da questo punto di vista la proposta appare conforme a legge, per quanto riguarda la richiesta di interrompere la trattenuta del quinto in favore di Prexta S.p.A.;

iii) la produzione documentale che accompagna il ricorso originario è completa, al pari della relazione del Gestore nominato presso l'OCC di Cremona, così soddisfacendo anche il criterio oggettivo di cui all'art. 68 CCI;

iv) quanto ai requisiti soggettivi di ammissione allo strumento di composizione della crisi, nessun dubbio emerge circa la qualità di consumatori dei ricorrenti, così come è pacifico che gli stessi non abbiano (ex art. 69 CCI) beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti, ovvero due volte, mentre quanto al requisito della meritevolezza, basterà qui ricordare che l'atteggiamento soggettivo che il nuovo Codice della Crisi prende in considerazione è solo quello della colpa grave, della malafede e della frode nella fase di generazione del debito che si intende ristrutturare, che si reputa assente nel caso di specie. In particolare, dalla documentazione in atti, emerge che la situazione dei ricorrenti sia frutto di un percorso di graduale indebitamento, in parte dovuto a vicissitudini personali e familiari riportate in ricorso, in altra parte riconducibile ad una modesta capacità previsionale dei consumatori, che hanno accumulato esposizioni debitorie nel tentativo di ottenere nuovi crediti da destinare all'adempimento di debiti precedenti e non a spese voluttuarie; di talché si ritiene possa essere mosso, al più, un addebito di colpa lieve alla condotta dei debitori Pezzotti-Gatti. Invero, la giurisprudenza di merito, sul punto, ha avuto modo di precisare che: *“Il riferimento alla colpa grave costituisce elemento profondamente innovativo in quanto, pur richiedendo di valutare il comportamento del debitore sul piano oggettivo, ovvero in un'ottica comparativa e scevra da giudizi morali, muta totalmente il modello di riferimento con il quale operare il confronto, non più individuabile nell'uomo avveduto e coscienzioso (secondo i criteri su cui di regola si basa la colpa nell'illecito aquiliano), ma nel soggetto che abbia prestato quella minima diligenza esigibile anche dalle persone scarsamente accorte. L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale”* (Tribunale Avellino, sentenza n. 26 del 12.52025) o ancora che *“la*



‘colpa grave’ che preclude l’eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti” (Tribunale Brindisi, decreto del 14.3.2023). D’altra parte, va qui debitamente considerata e valorizzata la nuova prospettiva di *favor debitoris* che impregna tutta la normativa del codice della crisi (e, prima ancora, della legge 3/2012), sicché solo ove emergano condotte palesemente immeritevoli e frodatorie (cosa che qui, all’evidenza, non è) sarà inibito l’accesso allo strumento esdebitatorio;

v) sussiste altresì il requisito oggettivo della “fattibilità” del piano, data la messa a disposizione di quanto verrà ricavato dalla vendita dell’appartamento, unitamente ai due box, e visto l’importo mensile che verrà riversato nella procedura, congruo sia in relazione alle effettive capacità reddituali dei ricorrenti, che tenendo conto della necessità di raggiungere una soddisfazione non meramente simbolica di tutti i creditori.

Venendo ora alle contestazioni ed alla opposizione promossa da Prexta S.p.A., va preliminarmente osservato che la società creditrice ha precisato il proprio credito, chiedendo una rettifica dello stesso, che è stata accolta dai ricorrenti, i quali si sono contestualmente impegnati a versare alla procedura la maggiore somma mensile di € 350,00 anziché di € 320,00.

Quanto alle altre doglianze, la società creditrice ha stigmatizzato alcune carenze procedurali e censurato le tempistiche di pagamento, auspicando una durata maggiore della procedura, oltreché ha ritenuto non congrua e pregiudizievole delle proprie ragioni creditorie la proposta dei ricorrenti.

Con riferimento agli aspetti procedurali, si ritiene che non siano stati limitati i diritti difensivi ed informativi dei creditori, tant’è che la stessa creditrice Prexta S.p.A. ha potuto presentare le proprie osservazioni alla proposta dei ricorrenti.

Quanto alle doglianze relative al contenuto della proposta, innanzitutto la stessa è, ex art. 67, comma 1, CCII, caratterizzata dalla libertà del suo contenuto.

Si osserva peraltro che la durata quadriennale, proposta dai ricorrenti, è comunque più lunga rispetto all’alternativa della liquidazione controllata (36 mesi), di talché, da un punto di vista cronologico, appare preferibile il presente strumento di risoluzione dello stato di sovraindebitamento rispetto all’alternativa liquidatoria.

In relazione, poi, all’asserita mancanza di convenienza della procedura, eccepita dalla creditrice opponente, ritiene lo scrivente Giudice che il credito di Prexta S.p.A. possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. Infatti, chi scrive condivide e fa proprie le considerazioni svolte dal Gestore avv. Boschirolì nella relazione particolareggiata, laddove sostiene che, nell’ipotesi di apertura di una procedura liquidatoria, le regole che



governano le esecuzioni immobiliari svaluterebbero grandemente il bene immobiliare messo a disposizione nel piano e laddove evidenzia che la somma accantonata dalla pensione del sig. Gatti garantisce ai creditori chirografari un introito in proporzione maggiore rispetto a quello ricavabile dal pignoramento per lo stesso periodo, evitando peraltro l'onere di tempi e le spese di esecuzione.

L'avv. Boschioli conclude inoltre sostenendo che l'omologa del piano presentato possa senz'altro garantire ai creditori sia privilegiati che chirografari (e dunque anche a Prexta S.p.A.) incassi maggiori rispetto a ciò che verrebbe ricavato dalla vendita all'asta e da eventuali pignoramenti presso terzi.

Invero, seppur la comparazione delle prospettive di soddisfo va fatta con la procedura di liquidazione controllata e non di esecuzione individuale, è evidente che, anche nella prima ipotesi, oltre ad essere probabile un intervento del liquidatore nella procedura già avviata, in ogni caso sarebbe prevista una riduzione in sede di vendita con offerte concorrenti, nonché vi sarebbe comunque la necessità di soddisfare gli importi già liquidati o già generati nel corso della procedura esecutiva individuale e sarebbe da considerare l'esistenza di ulteriori spese legate alla procedura concorsuale che dovrebbe aprirsi in alternativa alla presente, così rendendo evidentemente meno conveniente procedere con la liquidazione controllata.

Va peraltro osservato che, nella valutazione comparativa della procedura di ristrutturazione dei debiti rispetto all'alternativa liquidatoria, non può essere preso in considerazione e valorizzato il rischio di mancato adempimento del piano da parte dei proponenti, perché l'effetto di esdebitazione dei debitori presuppone necessariamente l'integrale adempimento dello stesso.

Quale effetto automatico della presente sentenza, finalizzata al rispetto definitivo della *par condicio creditorum* secondo l'ordine dei privilegi e le percentuali di soddisfazione indicate in piano, si determina il definitivo venir meno di ogni trattenuta attuata sulle entrate dei ricorrenti, sia esso di natura volontaria (cessioni del quinto) o coattiva (pignoramenti o trattenute a seguito di assegnazioni definitive ad opera del G.E.), salva la loro riviviscenza laddove l'omologazione dovesse venir revocata prima della definitiva ed integrale esecuzione del piano.

Anche l'esecuzione immobiliare pendente deve a questo punto dichiararsi improseguibile.

p.q.m.

Visto l'art. 70 c. 7 CCII

OMOLOGA il Piano del consumatore proposto da Pezzotti Cristina (C.F.: PZZCST68C51D142Z) e Gatti Giuseppe (C.F.: GTTGPP66D28G004H), come modificato all'esito delle osservazioni della creditrice Prexta S.p.A. e dunque secondo gli importi e le modifiche indicate nell'ultimo deposito da parte dei ricorrenti, datato 30.12.2025;

CONFERMA la sospensione di tutte le trattenute (volontarie o coattive) sulle entrate dei ricorrenti, nonché l'improseguibilità dell'esecuzione immobiliare individuale in corso nei loro confronti, sino al termine indicato per l'esecuzione del piano ovvero sino all'eventuale revoca dell'omologazione;



DISPONE che il Gestore nominato dall'O.C.C., avv. Elisa Boschioli, vigili sull'esatto adempimento del piano (la cui concreta esecuzione spetta ai debitori, ex art. 71 CCI), risolvendo le eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendole al giudice, se necessario, nonché relazionando al G.D. ogni sei mesi circa l'andamento della esecuzione, e, terminata l'esecuzione, presenti al giudice una relazione finale;

DICHIARA chiusa la procedura;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti (c/o avv. Benelli-Vavassori) ed al Gestore presso l'OCC, avv. Elisa Boschioli, ed a quest'ultima per la comunicazione via PEC ai creditori interessati dal piano e per la pubblicazione sul sito web del Tribunale ai sensi dell'art. 70, comma 8, CCI.

Cremona, 2 febbraio 2026

Il giudice
dott.ssa Giulia Zoncheddu

